REGOLAMENTO

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2014

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

1. Ambito di applicazione
2. Principi
3. Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali
4. Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratto
5. Determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento
6. Nomina e compiti del responsabile dell'affidamento (RDA)
7. Procedure preliminari all'attività contrattuale

TITOLO II – LAVORI

8. Limiti di importo e modalità di assegnazione degli appalti di lavori
9. Qualificazione e requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
10. Garanzie
11. Lavori di importo fino ad euro 20.000 o di somma urgenza
12. Contratto
13. Contabilizzazione e collaudo

TITOLO III – SERVIZI E FORNITURE

14. Limiti di importo e modalità di assegnazione dei contratti per servizi e forniture
15. Qualificazione e requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
16. Garanzie
17. Servizi e forniture di importo fino ad euro 20.000 o di somma urgenza
18. Contratto
19. Verifiche e regolare esecuzione

TITOLO IV – ELENCHI UFFICIALI

20. Formazione e tenuta degli Elenchi Ufficiali
21. Procedura di formazione degli Elenchi Ufficiali
22. Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi Ufficiali

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

23. Norma transitoria per l'applicazione del regolamento
24. Mancanza o incapienza degli Elenchi Ufficiali e norma transitoria

ALLEGATI

Allegato 1: modulo dichiarazione requisiti
Allegato 2: abaco procedure lavori
Allegato 3: abaco procedure servizi/forniture

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (di seguito definito "Codice") le modalità, i limiti e le procedure per la formazione, la stipulazione e l'esecuzione da parte della Società SICAM srl (di seguito definita la "Società") di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, rientranti nell'ambito del settori speciali normati dalla Parte III del Codice e di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 215 del Codice stesso. Le soglie sono definite per l'anno 2014 in euro 5.186.000 per lavori ed euro 414.000 per forniture e servizi (Regolamento Commissione europea 13/12/2013 n. 1336/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. n. 335/17 del 14/12/2013) e si intendono automaticamente modificate in base alle ulteriori successive variazioni stabilite dalla Commissione Europea.

Ciò in quanto Sicam srl è impresa pubblica, così come definita nell'art. 3 del Codice, e affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Area 1 nell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova. La Società pertanto opera, per le attività esercitate nei settori speciali, con specifico riferimento degli artt. 207 lettera a) e 209 del Codice.

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi (di cui all'art. 125 del Codice) svolte dalla Società per l'esercizio delle attività descritte dall'art. 209 del Codice.

Ciò in considerazione dell'art. 238, 7° comma, che consente di superare, in via di autoregolamentazione, i limiti del regime in economia; lo stesso è conseguentemente assorbito nell'ambito di detta regolamentazione generale dell'azienda (senza necessità di indicazione di tipologie e sub-valori di beni, servizi e lavori) e rileverà, unicamente, per le fasce d'importo corrispondenti ai fini di una semplificazione delle procedure in maniera proporzionata agli importi, in ossequio ai principi di gradualità, proporzionalità ed economicità delle procedure stesse.

Art. 2 – Principi

2.1 La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell'utenza servita ed anche ai fini del rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti della medesima per effetto della Carta dei Servizi emanata in conformità alla normativa vigente e nel rispetto degli impegni assunti con l'AATO, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette e con soddisfazione dell'utenza stessa.

2.2 In riferimento agli artt. 2 e 238 comma 7 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza. Devono, inoltre, garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Art. 3 – Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

3.1 In riferimento agli art. 206 e 238 comma 7 del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

3.2 Per quanto disposto dagli artt. 206 e 238 del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati al citato art. 206.

3.3 Stante la libertà di disciplinare sia la fase di scelta del contraente che quella esecutiva, si applicheranno quelle sole norme o parti di norme del Codice laddove preservino la tutela della concorrenza ed i principi comunitari.

Art. 4 – Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

Nel seguito sono riprodotte le normative che SICAM srl è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

4.1 QUADRO DEI LAVORI NEI SETTORI SPECIALI
(servizio idrico integrato di cui all'art. 209 del Codice)

4.1.1 Regime sopra soglia comunitaria (> = € 5.186.000 o il diverso nuovo importo stabilito da successivi regolamenti)
Si applica il Codice (artt. da 206 e seguenti) nella fase di scelta del contraente.
Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti del DPR 207/2010 (di seguito definito "Regolamento") Parte IV Titoli I e III, oltre alla normativa statale per i settori ordinari.
Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e del Regolamento diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.1.2 Regime sotto soglia comunitaria (< € 5.186.000 o il diverso nuovo importo stabilito da successivi regolamenti):
Si applica l'art. 238, comma 7, del Codice che per lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le Imprese Pubbliche nei settori Speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti in conformità e nel rispetto dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali, al quale si fa rinvio.
Per la fase esecutiva si applicano i contenuti del DPR 207/2010, Parte IV Titoli II e III, oltre ai principi discendenti dal Codice, in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.
Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e del Regolamento diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.2 QUADRO DEI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

(servizio idrico integrato di cui all'art. 209 del Codice)
SERVIZI degli allegati IIA e IIB, D.Lgs. 163/2006, compresi gli incarichi di ingegneria e architettura (Progettazione, D.L.,collaudo etc.)
FORNITURE in genere

4.2.1 Regime sopra soglia comunitaria (> = € 414.000 o il diverso nuovo importo stabilito da successivi regolamenti)

Si applicano le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie e, quindi, il Codice (artt. 206 e seguenti) e il DPR 207/2010, Parte IV Titoli I e III.
Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e del Regolamento diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.2.2 Regime sotto soglia comunitaria (< € 414.000 o il diverso nuovo importo stabilito da successivi regolamenti):

Si applica l'art. 238, comma 7, del Codice che per lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le Imprese Pubbliche nei settori Speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti in conformità, e nel rispetto, dei principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Si applicherà pertanto il presente regolamento, oltre ai contenuti del DPR 207/2010, Parte IV Titoli II e III.
Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e del Regolamento diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Art. 5 – Determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento

5.1 Al fine di stabilire il valore stimato del contratto che s'intende stipulare si rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 29 del Codice.

5.2 Nessun progetto d'opera o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di precostituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.

5.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

Art. 6 – Nomina e compiti del responsabile dell'affidamento (RDA)

6.1 Nomina del RDA

6.1.1 La Società non è tenuta all'individuazione ed alla nomina del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del Codice. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 9 del Codice, per ogni procedura contrattuale è invece nominato un responsabile dell'affidamento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, i cui compiti sono indicati al successivo paragrafo 6.2.

6.1.2 Ai fini della semplificazione, della celerità e dell'efficienza la Società procede, con un atto generale del CDA, alla nomina di un responsabile dell'affidamento unico per tutte le procedure contrattuali di importo a base di gara pari o inferiore alla soglia di euro 100.000.

6.1.3 Oltre la soglia di cui al precedente comma, in base alle specifiche esigenze operative aziendali, l'individuazione del responsabile dell'affidamento viene disposta con uno specifico atto societario per ogni procedura contrattuale.

6.2 Compiti del RDA

6.2.1 Il responsabile dell'affidamento svolge i compiti previsti dall'art. 10 del Codice e dagli artt. 9-10 del Regolamento, oltre agli eventuali ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice e del Regolamento, alla cui osservanza la Società è tenuta, ad eccezione dei ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica il modello organizzativo e le connesse procedure interne alla Società.

6.2.2 Il responsabile dell'affidamento, oltre alle funzioni ed ai compiti indicati al precedente comma 6.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:

- predisposizione del Documento Preliminare al Progetto d'Investimento e del Documento Preliminare al Contratto, come disciplinati al successivo art. 7;
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- formazione, gestione e aggiornamento degli Elenchi Ufficiali come previsti dal Titolo IV del presente regolamento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le comunicazioni inerenti le procedure di affidamento;
- svolgimento dell'istruttoria ai fini dell'autorizzazione al subappalto;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, da sottoporre al CDA per l'autorizzazione alla liquidazione;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato da sottoporre all'approvazione del CDA;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste per l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e per l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.3 Attività di supporto al RDA

6.3.1 Il responsabile dell'affidamento è supportato dai dipendenti e dai referenti dei singoli settori della Società, in base al modello di organizzazione interna, sia nella fase di programmazione/progettazione sia nella fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

6.3.2 Nella fase di programmazione/progettazione il responsabile dell'affidamento si avvale dei dipendenti e dei referenti interni della Società per la valutazione e la sintesi delle necessità aziendali in termini di investimenti e di gestione dell'attività ordinaria. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo il supporto deve riguardare le seguenti attività di competenza del responsabile dell'affidamento:

- analisi delle richieste di acquisto o degli interventi di manutenzione segnalati dai singoli settori di attività della Società anche ai fini della predisposizione del Documento Preliminare al Progetto d'Investimento e del Documento Preliminare al Contratto, come disciplinati al successivo art. 7, con particolare riferimento alla verifica delle esigenze operative;
- definizione dei capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni;
- organizzazione del progetto eventualmente necessario per gli interventi di manutenzione anche attraverso l'affidamento di servizi tecnici esterni;
- acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie agli interventi di manutenzione;
- valutazione della qualifica necessaria per fornitori e appaltatori;
- formazione, gestione e aggiornamento degli Elenchi Ufficiali come previsti dal Titolo IV del presente regolamento.

6.3.2 Nella fase di esecuzione il responsabile dell'affidamento si avvale dei referenti interni per la verifica della regolarità dell'esecuzione dei contratti inerenti i lavori di manutenzione e le attività e gli approvvigionamenti ordinari per il regolare funzionamento delle attività della Società. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo il supporto deve riguardare le seguenti attività:

- acquisizione ed analisi, durante l'esecuzione dei lavori, delle informazioni necessarie all'approvazione degli stati di avanzamento ed alla predisposizione della relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- acquisizione ed analisi, al termine dei lavori, delle informazioni necessarie alla predisposizione della relazione finale di esecuzione dell'investimento;
- controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, anche in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- raccolta dei dati per le procedure previste per l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e per l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.3.3 Il responsabile dell'affidamento, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità di affidamento degli appalti di servizi disciplinate nel presente regolamento.

Art. 7 – Procedure preliminari all'attività contrattuale

L'attività contrattuale di cui al presente regolamento è preceduta dal documento preliminare al progetto d'investimento e dal documento preliminare al contratto.

7.1 Il Documento Preliminare al Progetto d'Investimento

Il Documento Preliminare al Progetto d'Investimento è documento redatto a cura del responsabile dell'affidamento individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento, secondo gli indirizzi strategici impartiti dal CDA ed in stretta collaborazione con gli uffici della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutti gli interventi riguardanti i lavori che costituiscono investimento.
Il documento è redatto, anche in forma schematica, sulla scorta dei seguenti contenuti:

- descrizione delle caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali dell'investimento;
- valutazione economica dei costi del progetto d'investimento organizzato per categorie di spesa (quadro economico);
- definizione delle procedure autorizzative necessarie all'esecuzione dell'investimento;
- definizione, sulla base della tipologia e dell'importo dell'intervento, del percorso progettuale e della modalità di scelta del contraente con relative motivazioni;
- individuazione delle figure interne competenti per la progettazione o valutazione delle necessità di acquisizione di servizi tecnici esterni;
- cronoprogramma di massima dell'investimento ed eventuale cronoprogramma di massima della spesa;
- modalità di scelta del contraente e relative motivazioni;
- eventuali indicazioni sulla copertura finanziaria.

Il documento preliminare al progetto di investimento deve essere approvato dall'amministrazione della Società (Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione), secondo il modello di organizzazione interno e le rispettive deleghe per poter attivare le successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Per lavori di importo a base di gara inferiore ad euro 20.000 e per i lavori di somma urgenza non è obbligatoria la definizione del documento preliminare al progetto di investimento (come anche indicato all'art. 11).

7.2 Il Documento Preliminare al Contratto

Il Documento Preliminare al Contratto è documento redatto a cura del responsabile dell'affidamento individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento, secondo gli indirizzi strategici impartiti dal CDA ed in stretta collaborazione con gli uffici della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutti i contratti inerenti i lavori di manutenzione e le attività, le forniture, i servizi e gli approvvigionamenti ordinari per il regolare funzionamento della Società.
Il documento è redatto prima dell'avvio della fase di scelta del contraente per ogni procedura di affidamento di lavori di manutenzione oppure per le forniture ed i servizi, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione di un progetto di investimento.
Il documento è redatto, anche in forma schematica, sulla scorta dei seguenti contenuti:

- fine del contratto;
- oggetto del contratto;
- importo presunto del contratto e sua durata;
- modalità di scelta del contraente e relative motivazioni;
- clausole essenziali del contratto, comprese garanzie e penali;

- necessità di redigere, per la specialità o complessità dell'appalto, apposito capitolato speciale di appalto con individuazione delle figure interne competenti per la sua predisposizione o valutazione delle necessità di acquisizione di servizi tecnici esterni con relativa stima dei costi.

Il documento preliminare al contratto deve essere approvato dall'amministrazione della Società (Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione), secondo il modello di organizzazione interno e le rispettive deleghe, per poter attivare le successive fasi di predisposizione del capitolato speciale di appalto (se necessario) e dell'affidamento del contratto. Per lavori di manutenzione, servizi e forniture di importo a base di gara inferiore ad euro 20.000 e per le procedure di somma urgenza non è obbligatoria la definizione del documento preliminare al contratto (come anche indicato all'art. 17).

TITOLO II – LAVORI

Art. 8 – Limiti di importo e modalità di assegnazione degli appalti di lavori

8.1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, ai sensi dell'art. 14 del Codice, aventi un importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria.

8.2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima o preventivo contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento. Nel caso di utilizzo della procedura di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del Codice è prevista la redazione del solo progetto preliminare. In ogni caso nel documento preliminare al progetto di investimento è indicata la tipologia e la definizione del livello progettuale da predisporre, anche sulla base della complessità tecnica dell'intervento e dell'importo dei lavori da eseguire.

8.3. Importo lavori fino ad € 100.000

8.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore o pari ad euro 100.000, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione.
L'affidamento diretto prevede, comunque, una congrua motivazione in ordine alla scelta del contraente, nonché la valutazione della congruità del prezzo, entrambi da esporsi in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

8.3.2 Al fine della scelta del contraente il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, opera attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento). Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore.

8.3.3 Ai fini della valutazione di congruità del prezzo il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, può avvalersi di contratti precedenti, di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti e/o società per lavori della stessa o di analoga tipologia.

8.3.4 Il responsabile dell'affidamento, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento preliminare al progetto di investimento, può procedere ad interpellare più operatori economici secondo la procedura di cui al successivo comma 8.4.

8.4 Importo lavori oltre € 100.000 e fino ad € 500.000

8.4.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia superiore ad euro 100.000 ed inferiore o pari ad euro 500.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Del rispetto dei suddetti principi

deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

8.4.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento).

8.4.3 E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, contemperando esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore, compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.

8.4.5. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice.

8.4.6 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria sono effettuate dal responsabile dell'affidamento dandone evidenza oggettiva in apposito verbale da comunicarsi a tutti i soggetti offerenti.

8.5 Importo lavori oltre € 500.000 e fino ad € 3.000.000

8.5.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia superiore ad euro 500.000 e inferiore o pari ad euro 1.500.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia superiore ad euro 1.500.000 e inferiore o pari ad euro 3.000.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8.5.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso sorteggio dagli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento), nel rispetto del principio di rotazione.

8.5.3 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 86, comma 3 del Codice.

8.5.4 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria avvengono con procedura di gara pubblica, le cui modalità di svolgimento saranno specificate nella lettera invito.

8.5.5 La commissione per le gare di cui al presente comma 8.5 è nominata dal CDA della Società; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le modalità previste dall'art. 84 del Codice.

8.5.6 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento. L'esito di gara deve essere pubblicato sul sito web della Società con indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate.

8.6 Importo lavori oltre € 3.000.000 e fino alla soglia comunitaria

8.6.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia superiore ad euro 3.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria, la procedura da adottare, correlata alle specifiche esigenze della Società, deve essere individuata dal CDA su proposta del responsabile dell'affidamento tra le seguenti:

- procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di almeno quindici operatori economici, sempreché, in ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti (ferma restando la facoltà della Società di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto). Al fine della scelta dei contraenti da interpellare è previsto avviso di gara ai sensi dell'art. 224 del Codice con chiara indicazione delle modalità di scelta delle imprese da invitare ad esprimere offerta;
- procedure previste dall'art. 220 del Codice;
- altra procedura prevista nella vigente normativa statale e/o regionale.

E' altresì sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 221 del Codice.

8.6.2 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 86, comma 3 del Codice.

8.6.3 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria avvengono con procedura di gara pubblica, le cui modalità saranno specificate nella lettera invito.

8.6.4 La commissione per le gare di cui al presente comma 8.6 è nominata dal CDA della Società; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le modalità previste dall'art. 84 del Codice.

8.6.6 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

Art. 9 – Qualificazione e requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

9.1 L'affidatario, in tutte le procedure di cui all'art. 8, deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al successivo comma 9.2, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui agli artt. 39 e 40 del Codice, da accertarsi nei modi indicati al successivo comma 9.3. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto.

9.2 Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una.
Nelle procedure di cui agli art. 8.3 e 8.4 del presente Titolo la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo modello di dichiarazione appositamente disposto dalla Società.
Nelle procedure di cui all'art. 8.5 del presente Titolo la dichiarazione è resa al momento di richiesta di iscrizione negli elenchi ufficiali.
Nelle procedure di cui all'art. 8.6 del presente Titolo la dichiarazione è resa con le modalità previste dal relativo avviso di gara.

9.3 Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per importi fino ad euro 150.000, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo sono normalmente comprovati con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o con la certificazione SOA se posseduta).
Per lavori di importo superiore ad euro 150.000 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 60 e seguenti del Regolamento, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.
In entrambi i casi la Società può richiedere il possesso di ulteriori e specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario per garantire un ottimale livello di competenza, con particolare riferimento alle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca alla Società un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria è attestato con le modalità di cui al precedente comma 9.2.

Art. 10 – Garanzie

10.1 Fatta eccezione per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti fino ad euro 500.000 per i quali il documento preliminare al progetto d'investimento disponga l'eccezione in tal senso, le offerte da presentare in sede di gara devono essere corredate da una garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% dell'importo posto a base di gara costituita secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 75 del Codice, con la possibilità di riduzione di cui al medesimo art. 75, comma 7 del Codice.

10.2 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 del Codice; viene, comunque, fatta salva per la Società la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
Qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando il contratto sia contenuto nell'importo di euro 100.000, le ditte appaltatrici possono essere esonerate, ad insindacabile giudizio della Società anche in base alla particolarità dei lavori da eseguirsi, dal prestare la cauzione definitiva.

10.3 La ditta appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa, di importo da definire nel bando di gara o nella lettera di invito alla gara, che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad euro 500.000. La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per lavori di importo fino ad euro 200.000 le suddette polizze possono essere sostituite da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa, ad insindacabile scelta della Società anche in base alla particolarità dei lavori da eseguirsi.

10.4 E' fatta salva, nel rispetto del principio di proporzionalità, la facoltà della Società di richiedere ulteriori garanzie a corredo del contratto, purché esplicitate nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 11 – Lavori di importo fino ad euro 20.000 o di somma urgenza

11.1 Per le assegnazioni di lavori di importo fino ad euro 20.000, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, è possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8.3, anche senza la definizione del documento preliminare al progetto di investimento.

11.2 Per i lavori di somma urgenza, indipendentemente dall'importo, determinati da cause impreviste o imprevedibili, la cui ritardata esecuzione può concretamente e gravemente pregiudicare il regolare svolgimento del servizio idrico integrato nonché la salute e la sicurezza sul lavoro, la salute pubblica o l'ambiente, si applica quanto previsto al precedente comma 11.1: di tale evenienza deve essere data comunicazione agli organi amministrativi della Società.

11.3 Il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il responsabile dell'affidamento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

11.4 Ai fini della garanzie è richiesta solo polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 12 – Contratto

12.1 Per lavori di importo fino ad euro 40.000 il contratto è formalizzato tramite corrispondenza commerciale (conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla richiesta di offerta e/o dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati.

12.2 Per lavori di importo superiore ad euro 40.000 il contratto è formalizzato obbligatoriamente tramite scrittura privata secondo lo schema allegato al progetto oppure secondo lo schema tipo utilizzato dalla Società.

12.3 La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Art. 13 – Contabilizzazione e collaudo

13.1 Per la fase esecutiva di contabilizzazione e di collaudo dei lavori, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice e dal Regolamento di attuazione, in ogni caso prevedendo forme semplificate di contabilità anche nel rispetto del principio di proporzionalità.

13.2 La contabilizzazione dei lavori potrà essere effettuata anche in forme semplificate garantendo, comunque, rispetto del contradditorio con l'impresa esecutrice, la possibilità all'impresa di poter iscrivere riserve (anche con lettera raccomandata) e consentendo alla Società di garantire il controllo e la rendicontazione delle lavorazioni effettuate.

13.3 Il collaudo è normalmente eseguito attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione. Resta nella facoltà della Società di prevedere negli atti contrattuali l'eventuale collaudo, anche in corso d'opera, e la nomina di un vero e proprio collaudatore in commissione di collaudo, qualora ritenuto opportuno.

13.4 Per lavori di semplice esecuzione e di importo limitato il collaudo può perfezionarsi anche attraverso il visto, da parte del responsabile dell'affidamento, della fattura di saldo previe necessarie verifiche, con il supporto dei referenti interni della Società e comunque secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se i lavori eseguiti e fatturati corrispondano alle condizioni di esecuzione ed agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

TITOLO III – SERVIZI E FORNITURE

Art. 14 – Limiti di importo e modalità di assegnazione dei contratti per servizi e forniture

14.1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture, aventi un valore inferiore alla soglia comunitaria.

14.2. Importo servizi/forniture fino ad € 40.000

14.2.1 Quando l'importo dei servizi/forniture è inferiore o pari ad euro 40.000, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione.
L'affidamento diretto prevede, comunque, una congrua motivazione in ordine alla scelta del contraente, nonché la valutazione della congruità del prezzo, entrambi da esporsi in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

14.2.2 Al fine della scelta del contraente, il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, opera attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento). Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore.

14.2.3 Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, può avvalersi di contratti precedenti, di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti e/o società per servizi/forniture della stessa o di analoga tipologia.

14.2.4 Il responsabile dell'affidamento, anche sulla base delle previsioni contenute nel documento preliminare al contratto, può procedere ad interpellare più operatori economici secondo la procedura di cui al successivo comma 14.3.

14.3 Importo servizi/forniture oltre € 40.000 e fino ad € 100.000

14.3.1 Quando l'importo dei servizi/forniture sia superiore ad euro 40.000 ed inferiore o pari ad euro 100.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e fatti salvi i casi indicati all'art. 221 del Codice.
Del rispetto dei suddetti principi deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

14.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere

interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento).

14.3.3 E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, contemperando esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.

14.3.4 Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice.

14.3.5 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria sono effettuate dal responsabile dell'affidamento dandone evidenza oggettiva in apposito verbale da comunicarsi a tutti i soggetti offerenti.

14.4 Importo servizi/forniture oltre € 100.000 e fino ad € 250.000

14.4.1 Quando l'importo dei servizi/forniture da eseguirsi sia superiore ad euro 100.000 e inferiore o pari ad euro 250.000, si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e fatti salvi i casi indicati all'art. 221 del Codice.

14.4.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso sorteggio dagli elenchi ufficiali (disciplinati al Titolo IV del presente regolamento), nel rispetto del principio di rotazione.

14.4.3 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 86, comma 3 del Codice.

14.4.4 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria avvengono con procedura di gara pubblica le cui modalità di svolgimento saranno specificate nella lettera invito.

14.4.5 La commissione per le gare di cui al presente comma 14.4 è nominata dal CDA della Società; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le modalità previste dall'art. 84 del Codice.

14.4.6 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento. L'esito di gara deve essere pubblicato sul sito web della Società con indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate.

14.5 Importo servizi/forniture oltre € 250.000 e fino alla soglia comunitaria

14.5.1 Quando l'importo dei servizi/forniture sia superiore ad euro 250.000 e inferiore alla soglia comunitaria, la procedura da adottare, correlata alle specifiche esigenze della Società, deve essere individuata dal CDA su proposta del responsabile dell'affidamento tra le seguenti:

- procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di almeno dieci operatori economici, sempreché, in ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti (ferma restando la facoltà della Società di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto). Al fine della scelta dei contraenti da interpellare è previsto avviso di gara ai sensi dell'art. 224 del Codice con chiara indicazione delle modalità di scelta degli operatori da invitare ad esprimere offerta;
- procedure previste dall'art. 220 del Codice;
- altra procedura prevista nella vigente normativa statale e/o regionale.

E' altresì sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 221 del Codice.

14.5.2 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 86, comma 3 del Codice.

14.5.3 La verifica delle offerte pervenute e l'aggiudicazione provvisoria avvengono con procedura di gara pubblica, le cui modalità saranno specificate nella lettera invito.

14.5.4 La commissione per le gare di cui al presente comma 14.5 è nominata dal CDA della Società; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le modalità previste dall'art. 84 del Codice.

14.5.5 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

Art. 15 – Qualificazione e requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

15.1 L'affidatario, in tutte le procedure di cui ai commi precedenti, deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al successivo comma 15.2, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, nel rispetto del principio di proporzionalità, da accertarsi nei modi indicati al successivo comma 15.3.
Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto.

15.2 Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una.
Nelle procedure di cui agli artt. 14.2 e 14.3 del presente titolo la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo modello di dichiarazione appositamente disposto dalla Società.
Nelle procedure di cui all'art. 14.4 del presente titolo la dichiarazione è resa al momento di richiesta di iscrizione negli elenchi ufficiali.
Nelle procedure di cui all'art. 14.5 del presente titolo la dichiarazione è resa con le modalità previste dal relativo avviso di gara.

15.3 Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per importi fino ad euro 40.000, i requisiti sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Per importi superiori la Società utilizza criteri di selezione qualitativa nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 41 e 42 del Codice, nel rispetto del principio di proporzionalità.
In entrambi i casi la Società può richiedere il possesso di ulteriori e specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario per garantire un ottimale livello di competenza, con particolare riferimento alle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca alla Società un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle prestazioni da affidare, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria è attestato con le modalità di cui al precedente comma 15.2.

Art. 16 – Garanzie

16.1 Fatta eccezione per gli affidamenti diretti e per gli affidamenti fino ad euro 100.000 per i quali il documento preliminare al contratto disponga l'eccezione in tal senso, le offerte da presentare in sede di gara devono essere corredate da una garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% dell'importo posto a base di gara costituita secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 75 del Codice, con la possibilità di riduzione di cui al medesimo art. 75 comma 7 del Codice.

16.2 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 del Codice; viene, comunque, fatta salva per la Società la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione definitiva deve permanere per tutta la durata della fornitura o del servizio, e comunque fino alla data di rilascio del relativo certificato di corretta esecuzione della prestazione (normalmente entro 90 giorni dal termine contrattuale).
Qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione della prestazione o quando il contratto sia contenuto nell'importo di euro 40.000, le ditte appaltatrici possono essere esonerate, ad insindacabile giudizio della Società, dal prestare la cauzione definitiva.

16.3 La Società ha facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari e nelle lettere invito eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei servizi/forniture da eseguire attenendosi ai principi previsti dal Codice.

Art. 17 – Servizi e forniture di importo fino ad euro 20.000 o di somma urgenza

15.1 Per le assegnazioni di servizi e forniture di importo fino ad euro 20.000, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, è possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 14.2, pur nel rispetto del principio di rotazione anche senza la definizione del documento preliminare al contratto.

15.2 Per le forniture o i servizi di somma urgenza, indipendentemente dall'importo, determinati da cause impreviste o imprevedibili, la cui ritardata esecuzione può concretamente e gravemente pregiudicare il regolare svolgimento del servizio idrico integrato nonché la salute e la sicurezza sul lavoro, la salute pubblica o l'ambiente, si applica quanto previsto al precedente comma 15.1: di tale evenienza deve essere data comunicazione agli organi amministrativi della Società.

15.3 Il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il responsabile dell'affidamento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi.
Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

Art. 18 – Contratto

18.1 Per servizi e forniture di importo fino ad euro 40.000 il contratto è formalizzato tramite corrispondenza commerciale (conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla richiesta di offerta e/o dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati.

18.2 Per i servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000 il contratto è formalizzato obbligatoriamente tramite scrittura privata secondo lo schema allegato alla lettera invito oppure secondo lo schema tipo utilizzato dalla Società.

18.3 La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Art. 19 – Verifiche e regolare esecuzione

19.1 L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente regolamento è seguita dai dipendenti e dai referenti interni della Società, sotto la supervisione del responsabile dell'affidamento.

19.2 Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

TITOLO IV – ELENCHI UFFICIALI

Art. 20 – Formazione e tenuta degli Elenchi Ufficiali

20.1 Al fine di attivare la procedura negoziata plurima senza avviso di gara, di cui agli artt. 8.5 e 14.4 del presente regolamento, la Società provvede alla formazione e revisione periodica di n. 3 elenchi ufficiali di operatori/imprese, organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:
Elenco n. 1: lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Elenco n. 2: servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Elenco n. 3: forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

20.2 Gli elenchi di cui al precedente comma 20.1 sono suddivisi in sezioni in base alla categoria ed alla classifica dei lavori ai sensi del Regolamento o alla tipologia della fornitura o del servizio.

20.3 Il responsabile dell'affidamento può attingere ai nominativi degli operatori inseriti negli elenchi ufficiali anche per dar corso alle procedure previste agli artt. 8.3 - 8.4 - 14.2 - 14.3 del presente regolamento.

20.4 Nel caso di appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, ai fini del presente articolo è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Art. 21 – Procedura di formazione degli Elenchi Ufficiali

21.1 Entro il 31 ottobre di ciascun biennio, il responsabile dell'affidamento individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento procede alla pubblicazione sui siti informatici della Società e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a giorni 30, di un avviso indicativo approvato dal CDA della Società e sottoscritto dal suo legale rappresentante, con il quale si rende nota la volontà della Società medesima di procedere alla formazione di nuovi elenchi ufficiali permanenti di validità biennale e con cui si disciplina la modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

21.2 Il responsabile dell'affidamento, sulla base delle domande pervenute entro il termine indicato nell'avviso, procede, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti, alla formazione degli elenchi. Gli operatori economici le cui domande di iscrizione risultano pervenute oltre il termine ultimo indicato nell'avviso, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti, per tutta la durata di validità degli elenchi, sono inseriti, con cadenza semestrale, negli elenchi stessi nell'ordine di presentazione delle domande medesime.

21.3 Gli elenchi ufficiali permanenti hanno validità biennale. Al termine del periodo di validità gli elenchi dovranno essere nuovamente formati.

21.4 L'accoglimento o il rigetto della richiesta di iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale deve essere tempestivamente comunicata all'operatore economico interessato nelle forme ritenute idonee, con preferenza per l'utilizzo della posta elettronica certificata oppure mediante pubblicazione sul sito web della Società nei casi in cui il numero dei soggetti da contattare sia superiore a 40 per ciascun elenco. All'operatore economico non inserito nell'elenco è riservata la facoltà di richiedere l'indicazione delle

motivazioni per le quali è stata rigettata la richiesta di iscrizione e di produrre, entro il termine inderogabile di 15 giorni dalla comunicazione della Società, le proprie controdeduzioni o l'eventuale documentazione integrativa ritenuta utile per l'eventuale ridefinizione della propria posizione. La Società si pronuncia nei successivi 30 giorni confermando il rigetto oppure procedendo all'iscrizione. In ogni caso non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 22 – Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi Ufficiali

22.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione negli elenchi ufficiali i soggetti indicati dagli artt. 34 e seguenti del Codice in possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale disciplinati dagli artt. 38 e seguenti dello stesso Codice.

22.2 La Società, in considerazione delle esigenze organizzative e/o qualitative dell'appalto o per appalti di particolare complessità o che necessitano di un particolare livello di competenza tecnica, può richiedere, per l'iscrizione agli elenchi ufficiali, il possesso da parte degli operatori economici di requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti al precedente comma 22.1, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità.

22.3 E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

22.4 Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente all'iscrizione, gli operatori devono darne tempestiva comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

22.5 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di iscrizione, gli stessi operatori conferiranno, per ciascuna gara aggiudicata, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 37 del Codice, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, che agirà in nome e per conto dei mandanti.

22.6 Per tutto il periodo di efficacia degli elenchi è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, costituiti o costituendi, rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione agli elenchi, pena la cancellazione dagli elenchi medesimi.
Qualora un raggruppamento temporaneo e/o un consorzio fosse invitato ad una procedura negoziata e non sussistessero più le condizioni di possesso dei requisiti da parte di tutti gli operatori economici, questi ultimi, non più qualificati, potranno essere sostituiti da nuovi operatori economici in possesso dei requisiti purché non già iscritti nel medesimo elenco ufficiale.

Possono, comunque, partecipare alla procedura negoziata Ati e Consorzi temporanei anche in assenza di alcuni degli operatori economici originariamente iscritti nel raggruppamento se non più in possesso dei requisiti al momento dell'invito.
In ogni caso l'assenza dei requisiti di alcuno degli operatori economici originariamente previsti nel raggruppamento e, quindi, l'impossibilità del raggruppamento così come iscritto originariamente, a partecipare alla gara dovrà essere dimostrata con documentazione da trasmettersi alla Società prima della presentazione dell'offerta.

22.7 La Società si riserva di accertare in qualsiasi momento il possesso da parte degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali dei requisiti di qualificazione richiesti per l'iscrizione.

22.8 Il responsabile dell'affidamento, in qualsiasi momento, dispone la sospensione dagli elenchi ufficiali degli operatori economici iscritti:

- per aver fornito false attestazioni o falsa documentazione in sede di presentazione della domanda di iscrizione;
- per il venir meno, durante il periodo di iscrizione, dei requisiti di idoneità richiesti per l'iscrizione, anche con riferimento alla regolarità contributiva;
- per gravi irregolarità commesse nella conduzione degli appalti affidati, anche con riferimento al mancato rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

La durata della sospensione è determinata in rapporto alla gravità della irregolarità commessa e, comunque, non può superare anni uno, sempreché l'irregolarità sia stata preventivamente sanata.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Norma transitoria per l'applicazione del regolamento

23.1 Il presente regolamento è immediatamente applicabile nell'ambito dei lavori e per l'attivazione delle procedure relative alla formazione degli elenchi ufficiali di cui al Titolo IV.

23.2 Per quanto attiene ai servizi ed alle forniture necessarie per il regolare svolgimento delle attività della Società, è consentito un regime transitorio fino alla data del 30 giugno 2014: durante il regime transitorio continuano ad applicarsi le procedure aziendali previgenti.

Art. 24 – Mancanza o incapienza degli Elenchi Ufficiali e norma transitoria

24.1 In mancanza degli elenchi ufficiali di cui al Titolo IV, con particolare riferimento alla fase di prima applicazione del presente regolamento, o in caso di incapienza degli stessi, potranno essere utilizzati i seguenti metodi alternativi:

- effettuazione di pubblicità preventiva dell'esigenza di procedere allo specifico intervento, ovvero per interventi della stessa tipologia da eseguirsi in un determinato ambito di tempo, da effettuarsi sul sito internet istituzionale aziendale (in maniera semplificata senza la forma dell'avviso di gara);
- avvalendosi di albi/elenchi esterni di operatori istituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici;
- avvalendosi di soggetti iscritti in sistemi di qualificazione istituiti da altre realtà;
- effettuazione di indagine di mercato, anche mediante ricerca informale mediante contatti con associazioni di categoria, pubblicazione di avviso di indagine, etc.;
- attingendo da albi/elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali.

24.2 In fase di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi ufficiali hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno 2015.

24.3 In fase di rinnovazione biennale degli elenchi ufficiali esistenti, solo per il periodo strettamente necessario ed in regime di temporanea "prorogatio", la Società potrà procedere all'utilizzo degli elenchi esistenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di rotazione.

Allegato 1 **al Regolamento lavori, servizi e forniture nei settori speciali.**

Modello di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale nelle procedure di cui allôart. 8.3, 8.4, 14.2, 14.3.

Stazione Appaltante: S.I.C.A.M. srl

Oggetto della procedura:
é é

Il sottoscritto é nato il é é é é é é é a é é é é é é é é é é é é é ... in qualità di é é é é é é é é é é é é é . dellôimpresa é .. con sede in é é é é é é é é é é é é é é é con codice fiscale né é é é é é é é é é é é é con partita IVA n é é é é é é é é é é .. con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dallôarticolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) che lôimpresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: é é é é é é é é é é é é .
per le seguenti attività:
é é
é é
e che i dati dellôiscrizione sono i seguenti (*per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dallôItalia, ex art. 47 del D. Lgs. 163/2006, indicare i dati di iscrizione nellôAlbo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza*):
numero di iscrizione:
é é
data di iscrizione:
é é
durata della ditta/data termine:
é .é é ...
forma giuridica:
é é

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (*indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza*):
é é
é é
é é

2) che lôUfficio dellôAgenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
é é

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nellôarticolo 38, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e più precisamente dichiara:
a) che lôimpresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dallôorgano giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX;
Oppure
a) che è venuta meno lôincapacità a contrarre ï prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo ï per revoca o per cessazione dellôamministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo ï attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta lôavvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure:
a) che si è concluso il procedimento dellôamministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 70/99;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

d) che non è stata applicata dallôorgano giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dallôart. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono allôannotazione ï negli appositi registri presso le segreterie delle Procure della Repubblica e presso le Cancellerie dei Tribunali ï della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per lôapplicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui allôart. 38, comma 1, lett. m ter), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellôarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a unôorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allôart. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure

f) che è venuta meno ï nei confronti dei soggetti richiamati dallôart. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati ï lôincapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in forza di uno dei seguenti casi *(indicare la fattispecie che ricorre)*:
- depenalizzazione del reato;
- concessione del provvedimento di riabilitazione;
- estinzione del reato dopo la condanna;
- revoca della condanna;

g) che nellôanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o di ricezione della lettera di invito non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate allôarticolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
Oppure
g) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate allôarticolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nellôanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
é é
é é
é é
é é
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellôarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a unôorganizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati allôart. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata
é é

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dallôarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

l) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nellôesercizio dellôattività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;

m) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

n) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dellôart. 38 del D. Lgs 163/2006;

o) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

p) che nei confronti dellõimpresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

q) che lõimpresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui allõart. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
q) che lõimpresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui allõart. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dellõofferta;

r) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);*
Oppure
r) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 *(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);*

s) di aver adempiuto allõinterno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

t) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dellõart. 38 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui allõarticolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato lõofferta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui allõarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lõofferta autonomamente;

oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui allõarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lõofferta autonomamente.

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dellõart. 2359 del codice civile
é é
é é

u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso lõINPS (matricola né é é é é é é é é é é é é é é é ..é .), lõINAIL (matricola n. é é é é é é é é é é é é é é .) la COE di é . e di essere in regola con i relativi versamenti. Allega a tal fine Durc valido.

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allôarticolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nellôambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Timbro e firma del/i dichiarante/i

N.B.

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- Le dichiarazioni di cui ai punti **da c) a g)** devono essere rese anche dai soggetti previsti dallôarticolo 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e precisamente: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori.

Allegato 2 al Regolamento lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

importo contratto	procedura scelta contraente	modalità interpello	pubblicità		commissione di gara
			avvisi di gara	esiti gara	
Fino a € 100.000	Possibilità di affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione. L'affidamento diretto prevede, comunque, congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.	Attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure selezione di alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore .			valutazione motivata del responsabile dell'affidamento
Oltre € 100.000 e fino a € 500.000	Confronto con interpello di almeno tre operatori qualificati.	Attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure selezione di alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali. E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, contemperando esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.		Verbale da comunicare a tutti i soggetti offerenti.	
Oltre € 500.000 e fino a € 1.500.000	Procedura negoziata plurima senza pubblicazione di avviso di gara con almeno cinque operatori qualificati.	Attraverso sorteggio dagli elenchi ufficiali, nel rispetto del principio di rotazione.		Sul sito aziendale aggiudicazione definitiva, con indicazione del soggetto aggiudicatario e dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate.	gara
Oltre € 1.500.000 e fino a € 3.000.000	Procedura negoziata plurima senza pubblicazione di avviso di gara con almeno dieci operatori qualificati.				
Oltre € 3.000.000 e fino alla soglia comunitaria	Procedura negoziata plurima con almeno quindici operatori qualificati.	Attraverso pubblicazione di avviso di gara (art. 224 Codice) seguito da lettera di invito.	Sito aziendale e sito informatico regionale.	Sul sito aziendale e sul sito informatico regionale aggiudicazione definitiva, con indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate.	
	Procedura prevista dall'art. 220 del Codice.				
	Altra procedura di cui alla Parte II del Codice per i settori ordinari.	Attraverso bando di gara.	Come da Parte II del Codice.	Come da Parte II del Codice.	

Allegato 3 al Regolamento lavori, servizi e forniture nei settori speciali.

importo contratto	procedura scelta contraente	modalità interpello	pubblicità		commissione di gara
			avvisi di gara	esiti gara	
Fino a € 40.000	Possibilità di affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione. L'affidamento diretto prevede, comunque, congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.	Attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure selezione di alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore .			valutazione motivata del responsabile dell'affidamento
Oltre € 40.000 e fino a € 100.000	Procedura negoziata plurima senza pubblicazione di avviso di gara con almeno tre operatori qualificati.	Attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure selezione di alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali. E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, contemperando esigenze di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.		Verbale da comunicare a tutti i soggetti offerenti.	
Oltre € 100.000 e fino a € 250.000	Procedura negoziata plurima senza pubblicazione di avviso di gara con almeno cinque operatori qualificati.	Attraverso sorteggio dagli elenchi ufficiali, nel rispetto del principio di rotazione.		Sul sito aziendale aggiudicazione definitiva, con indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate .	gara
Oltre € 250.000 e fino alla soglia comunitaria	Procedura negoziata plurima con almeno dieci operatori qualificati.	Attraverso pubblicazione di avviso di gara (art. 224 codice)	Sito aziendale e sito informatico regionale.	Sul sito aziendale e sul sito informatico regionale aggiudicazione definitiva, con indicazione del soggetto aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle imprese invitate.	
	Procedura prevista dall'art. 220 del Codice.				
	Altra procedura di cui alla Parte II del Codice per i settori ordinari.	Attraverso bando di gara.	Come da Parte II del Codice.	Come da Parte II del Codice.	